

Whistleblowing

Il legislatore nazionale nel mese di marzo dell'anno 2023 ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2019/1937, mediante il D.lgs. n. 24/2023 che ha l'obiettivo di disciplinare la protezione dei cosiddetti "whistleblowers" e, dunque, delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, le quali ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

In tale contesto, chiunque può inviare, con la massima garanzia di riservatezza, segnalazioni circostanziate di:

1. comportamenti illeciti o sospetti,
2. irregolarità nelle attività aziendali,
3. atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività dell'azienda.
4. Al fine di facilitare le segnalazioni è stato definito il seguente canale:

MODALITA' SCRITTA ANALOGICA: in tal caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse; includendo nella prima i dati identificativi del segnalante, insieme ad un documento d'identità; nella seconda l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta, inviata presso la sede dell'impresa e dovrà riportare all'esterno, la dicitura 'riservata al gestore delle segnalazioni'.

Le buste andranno spedite a tale indirizzo: VEZZADINI SPA - VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI, 7/A, 42124 REGGIO EMILIA RE

SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed essere circostanziate con informazioni il più possibile precise in modo da risultare facilmente verificabili, vengono prese in carico da un GESTORE appositamente formato e sono trattate con la massima discrezione e riservatezza per preservare il segnalante da qualsiasi rischio di ritorsione o ripercussione.

TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato in buona fede una segnalazione. Come da normativa sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Si rammenta che nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o soggetti interessati dalla segnalazione l'ente potrà intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.